



COMUNE DI FIAVÈ

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 33 DEL 24/03/2026 della Giunta Comunale

Oggetto: Piano integrato di attività e di organizzazione” (PIAO) 2025-2027. Aggiornamento per il 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **24 - ventiquattro** - del mese **marzo** alle ore **17:30** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede **Il Sindaco, Bugoloni Beniamino**

Assiste **Il Segretario comunale, Merli Giorgio**

BUGOLONI BENIAMINO	Sindaco	Presente
BURATTI DAVIDE	Assessore	Presente
CALIARI EDDY	Vicesindaco	Presente
CALZA MARIA PIA	Assessore	Assente
ZAMBANINI GIUSEPPE	Assessore	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Il Sindaco, Bugoloni Beniamino** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 23.12.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 – 2028;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 23.12.2025 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2026 - 2028 e relativa documentazione;
- con deliberazione della Giunta comunale n 02 dd 08.01.2026, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2026 - 2028;

Relazione.

Premesso che:

- l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: *"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. 2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce: a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa; b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale; c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali; d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione; e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati; f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena*

accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

- l’art. 6, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall’art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: *“Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;*

- l’art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall’art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: *“Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l’adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;*

- l’art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall’art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall’art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, stabilisce che: *“6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;*

- l’art. 6, comma 7, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: *“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”;*

Preso atto che:

In data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

In data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Dato atto che:

- in base alle indicazioni fornite da ANAC al paragrafo 10.1.1 "Come si calcola la soglia dimensionale per applicare le semplificazioni" del PNA 2022 e da quanto emerge dalla tabella 12 "T12 Oneri per competenze stipendiali" dell'ultimo Conto Annuale disponibile, il Comune di Fivè è al di sotto della soglia dei cinquanta dipendenti, precisamente di n. 06 dipendenti;

- il Comune di Fivè, alla data del 31.12.2024, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 158/2017;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 23.12.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 – 2028;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 23.12.2025 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2026 - 2028 e relativa documentazione;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 02 dd 08.01.2026, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2026 - 2028.

Considerato che l'art. 1, comma 4, del DPR 81/2022 ha soppresso il terzo periodo dell'art. 169, comma 3 -bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che con nota di data 24 gennaio 2024 il Ministro per la funzione pubblica ha emanato le prime indicazioni operative in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale, si ritiene opportuno aggiornare nel PIAO 2025 – 2027 Aggiornamento 2026 – SEZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, le competenze assegnate a ciascuna struttura organizzativa, gli obiettivi di gestione previsti per l'anno 2026 e la relativa pesatura per il raggiungimento della performance.

Vista la nota del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto "*Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti*" acquisita agli atti comunali in data 22.01.2025 prot. n. 375, si è ritenuto opportuno aggiornare nel PIAO 2025 – 2027 Aggiornamento 2026 - SEZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO – il piano della formazione declinato per ogni struttura organizzativa e in funzione agli obiettivi di gestione definiti per ciascun ufficio.

Vista la nota del Consorzio dei Comuni Trentini di data 04 marzo 2025, acquisita agli atti sub. 1180 di data 05.03.2025, e la successiva nota integrativa acquisita al protocollo in data 07.03.2025 n. 1230 relativa all'aggiornamento 2025 del PIAO, si è ritenuto opportuno aggiornare nel PIAO 2025 – 2027 Aggiornamento 2026 - SEZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO il modello

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

organizzativo privacy (MOP), in ossequio a quanto definito da cd. “*accountability*”, - l’Ente è tenuto, infatti, ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino, in particolare, i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati per impostazione predefinita, in quanto la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, relativamente al trattamento dei dati personali, richiede l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. L’inserimento del modello organizzativo privacy (MOP), quindi, definisce, di fatto, il sistema di gestione della privacy che il Comune di Fivavé si è dettato secondo le esigenze organizzative peculiari dell’Amministrazione e della ripartizione delle relative responsabilità in coerenza con l’organigramma generale definito.

Preso atto che con deliberazione dell’ANAC n. 31 del 30 gennaio 2025, di approvazione Piano Nazionale Anticorruzione 2022 – Aggiornamenti 2024 PNA 2022, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha dedicato l’attenzione in particolare alle semplificazioni che il legislatore ha introdotto per le amministrazioni di piccole dimensioni. Infatti, l’aggiornamento fornisce indicazioni operative per i Comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e con meno di 50 dipendenti, descrivendo, in modo organizzato i possibili contenuti e gli elementi indispensabili per la redazione della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO. Il documento tiene conto sia delle semplificazioni che il legislatore ha introdotto per le amministrazioni di piccole dimensioni (meno di 50 dipendenti), sia delle semplificazioni per i piccoli comuni individuate da ANAC nei precedenti PNA, come riepilogate da ultimo nell’all. 4) al PNA 2022. Il documento è comprensivo di tre allegati, che recano:

- all. 1) Mappature Aree-Processi;
- all. 2) Misure generali;
- all. 3) Sottosezione trasparenza, in sostituzione delle indicazioni rese con deliberazione ANAC n. 1310/2016 (Linee guida in materia di trasparenza).

Considerato che dall’analisi:

- delle relazioni annuali elaborate dai responsabili dei servizi del Comune di Fivavé in merito all’attuazione del PIAO 2025 – 2027, non sono emersi particolari deficit nell’attuazione dei principi definiti all’interno dello stesso;
- dalla relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riferita all’anno 2025 - revisione al 31.01.2026 – non sono emerse particolari criticità nel rispetto degli obblighi di pubblicazione così come previsti dal D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
- dei controlli interni, ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e 6 del “Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 30.06.2016, svolti dal Segretario Comunale in data 27.10.2025 relativi agli atti adottati nel primo semestre 2025 e in data 16.03.2026 relativi agli atti adottati nel secondo semestre 2025, è emerso il sostanziale rispetto degli obblighi di pubblicazione, anche in merito alla specifica disciplina introdotta dal Codice dei contratti Pubblici approvato con D.lgs. n. 36/2023 e dalla delibera Anac 605/2023 in merito all’aggiornamento del PNA 2022.
- Visto il report elaborato dal Consorzio dei Comuni Trentini per la formazione del personale del Comune di Fivavé per l’anno 2025, acquisito agli atti con prot. 1272 del 05.03.2026;

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

- Vista la documentazione attestante la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione durante l'annualità 2025;

Atteso che con deliberazione della Giunta comunale n. 122 di data 28.12.2022 è stato aggiornato il Codice di comportamento dei dipendenti con le disposizioni contenute nella delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche";

Atteso che con deliberazione della Giunta comunale n. 49 di data 20.07.2023 è stato approvato il "Disciplinare per il Lavoro Agile nel Comune di Fivavé".

Atteso che con deliberazione della Giunta comunale n. 30 di data 18.03.2025 è stato approvato il Disciplinare delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e di utilizzo dei dispositivi informatici, internet e posta elettronica del comune di Fivavé.

Rilevato che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha provveduto a predisporre la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2025-2027, in collaborazione con i Dirigenti e rispettiva posizione organizzative, ciascuno per la propria Area di competenza;

Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati all'emissione del nuovo PIAO si è proceduto preliminarmente alla pubblicazione di un avviso (Prot. n 94 dd 08.01.2026) per recepire informazioni, suggerimenti, integrazioni o osservazioni riferite al piano 2026 - 2028 e che, a seguito della suddetta pubblicazione, entro il termine del 19.01.2026, non sono pervenute segnalazioni o richieste di cui sopra, da parte di alcun portatore di interessi;

Rilevato che:

- Il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:

- all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, secondo il seguente schema:

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

a. Sottosezione di programmazione Valore pubblico: ai sensi dell'art. 3, comma 2, la presente sottosezione di programmazione contiene i riferimenti alle previsioni generali contenute nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione;

b. Sottosezione di programmazione Performance: sebbene, le indicazioni contenute nel "Piano tipo", allegato al decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, non prevedano l'obbligatorietà di tale sottosezione di programmazione, per gli Enti con meno di 50 dipendenti;

c. Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza: ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), la presente sottosezione di programmazione, è predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia

definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

a. Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa: ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), la presente sottosezione di programmazione, illustra il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione;

b. Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile: ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), la presente sottosezione di programmazione indicata, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione;

c. Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale: ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), numero 2, la presente sottosezione di programmazione, indica la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;

SEZIONE 4. MONITORAGGIO:

ai sensi dell'art. 5, la presente sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, tenuto conto delle modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance" e delle indicazioni dell'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza".

Precisato che:

- all'art. 2, comma 2, che "Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.";

- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che "Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1."

- all'art. 7, comma 1, che "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione."

- all'art. 8, comma 2, che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";

- all'art. 8, comma 3, che "In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione".

- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale.

Considerato che:

A norma dell'art. 8, comma 2, del DM 30 giugno 2022 n. 132, in caso di differimento del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine del 31 gennaio è differito di 30 giorni rispetto a quello di approvazione dei bilanci, per gli enti locali il termine per l'approvazione del PIAO per l'anno 2025 slitta al 30.03.2025;

Considerato che, quanto riguarda l'approccio sinergico che ha riguardato in particolare i collegamenti tra misure di anticorruzione, implementazione della trasparenza, controlli interni, obiettivi gestionali comuni ed individuali, organizzazione del lavoro agile, piano del fabbisogno del personale e sottosezione piano formativo, con l'obiettivo di evitare il rischio di una duplicazione degli strumenti di pianificazione e programmazione;

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

Visti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni";

- il Decreto Legislativo 8 marzo 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in contratto pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

- la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT/ANAC) n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016;

- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

- la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il PIAO Nazionale Anticorruzione 2019;

- la deliberazione n. 7 del 17.01.2023 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022;

- la legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 14;

- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;

- il decreto legge 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, ed in particolare l’art. 12 che disciplina “Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa”;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113;

- vista la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 31 del 30 gennaio 2025;

- la L.R. 20.12.2021 n. 7;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto del Comune di Fivavé;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Fivavé, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 23.07.2018 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 09.03.2023;

acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto, previsti dagli artt 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

precisato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018, N. 2; per consentire, trattandosi di recepimento di provvedimenti legislativi e amministrativi, l’immediata applicazione delle disposizioni in esso contenute, nonché l’avvio della gestione riferita all’esercizio finanziario 2026 in termini di efficienza, performance e programmazione delle risorse umane;

rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 53 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

con n. 3 voti favorevoli, n. 1 voti di astensione (Beniamino Bugoloni), n. 0 voti contrari espressi per alzata di mano, su n. 4 presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di confermare, per meglio sopra esposto, il Piano integrato di attività e di organizzazione” (PIAO) 2025-2027 e di confermare l’aggiornamento e di approvare il documento di aggiornamento per

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

l'anno 2026 del "Piano integrato di attività e di organizzazione", PIAO, 2025-2027, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; (Allegato A) e i relativi allegati:

- Allegato 1 al Piao 2025 – 2027 - Mappature Aree-Processi;
 - Allegato 2 al Piao 2025 – 2027 - Misure generali;
 - Allegato 3 al Piao 2025 – 2027 - Sottosezione trasparenza, in sostituzione delle indicazioni rese con deliberazione ANAC n. 1310/2016 (Linee guida in materia di trasparenza).;
 - Allegato 4 al Piao 2025 – 2027 - Tabella procedimenti amministrativi;
2. di dare mandato al Segretario comunale di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, PIAO, 2025 – 2027 all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", e di provvedere alla trasmissione del Piano, al Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il portale <https://piao.dfp.gov.it> .
 3. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 4. di disporre la comunicazione della presente deliberazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2
 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile (con n. 3 voti favorevoli, n. 1 voti di astensione (Beniamino Bugoloni), n. 0 voti contrari espressi per alzata di mano, su n. 4 presenti e votanti) ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, a seguito di distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano;
 6. Si prende atto che, nel rispetto degli artt. 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione giunta n. 122 dd 28.12.2022, in capo al dirigente ed al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.
 7. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
 8. di specificare inoltre che:
 - In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A., ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 C.P.C., in base ai quali le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del C.P.C.

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
Allegato 1 al Piao 2025 – 2027 - Mappature Aree-Processi;	Allegato 1.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	12/03/2026
(D1C4B17C9A12E4C26D9D451014011025AE766B647C46CF5BE6AC321F6219BB6C)			
Allegato 2 al Piao 2025 – 2027 - Misure generali	Allegato 2.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	12/03/2026
(17D9A35B0B5700D3D7F12884AA3A6FAC1F93AD6E23E0C3F1A2024ED443BC269D)			
Allegato 3 al Piao 2025 – 2027 - Sottosezione trasparenza, in sostituzione delle indicazioni rese	Allegato 3.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	12/03/2026
(7C517DF40937166A5C850512BFF9837EFBF4B4C2797BB04A161EF810CB0B6A71)			
Allegato 4 al Piao 2025 – 2027 - Tabella procedimenti amministrativi;	Allegato 4 tABELLA PROCEDIMENTI.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	12/03/2026
(797262FE1D5BE7DC95056ECE975EAB8C2EDD3975F91868A9A116CD44B5174834)			
ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SAG_2026_35.rtf.pdf.p7m	PARERE	17/03/2026
(C2981D8D4EE016947FB5E382A779D05F7311C5B9CEA1DDAE924B42202C66BC8F)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SAG_2026_35.rtf.pdf.p7m	PARERE	17/03/2026
(210D3470C68BFA8B3A8B52C1A02796D8214B5ECBBE8F30F13349DA67647E7EBB)			
(PIAO) 2025-2027. Aggiornamento per il 2026.	PIAO agg 2026.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	18/03/2026
(725D0C12F1B7DD0D1276D8523FC2C8073342E0D8BB01DC6756233A598A003F05)			

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco,
Bugoloni Beniamino**

**Il Segretario comunale,
Dott. Merli Giorgio**



AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 26/03/2026 al 05/04/2026, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Fiavé, 26/03/2026

**Il Segretario comunale,
Dott. Merli Giorgio**



COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, c. 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Fiavé, 26/03/2026

**Il Segretario comunale,
Dott. Merli Giorgio**



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Fiavé, 26/03/2026

**Il Segretario comunale,
Dott. Merli Giorgio**

